

Le dimensioni dei luoghi di lavoro

(Art. 33 D.Lgs 626/94 - Art. 7 D.P.R. 303/56)

Gli ambienti di lavoro devono avere:

- un'altezza di 3 m;
- una superficie lorda per lavoratore di 2 m²;
- un volume totale di 10 m³ (è prevista una deroga purché sia garantita una efficiente ventilazione).

L'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle previste purché siano adottati adeguati mezzi di ventilazione.

Nelle aule, gli indici standard di superficie per un alunno sono:

- nelle scuole superiori: 1,96 m²;
- nelle scuole materne, elementari e medie: di 1,8 m².